



COMUNE DI URAGO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP. 25030 - ☎ 030/717.114 – 115 ❖ fax 030/717016
C.F.00958050171 – P.IVA 00591780986

Approvato con deliberazione del C.C. n°66 del 14/12/1998
Modificato con deliberazione del C.C. n. 23 del 13/04/1999
Modificato con deliberazione del C.C. n. 05 del 10/02/2000
Modificato con deliberazione del C.C. n. 29 del 26/11/2010

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

TITOLO I

art. 1) Finalità del regolamento

E' istituito, in forza dell'art. 63 del D.Leg.vo 446/97 e in ossequio all'art. 52 sempre del D.Leg.vo, il presente regolamento che disciplina i criteri per l'applicazione del canone concessorio per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche altrimenti noto come regolamento C.O.S.A.P.

art. 2) Fattispecie imponibili

Le fattispecie imponibili, previste per legge, afferiscono alle occupazioni - sia permanenti che temporanee ivi compresi i mercati nonché le aree di proprietà privata assoggettate a servitù di uso pubblico costituita nei modi di legge- di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono escluse dalle fattispecie imponibili i passi carrabili mentre sono ricompresi i gradini delle abitazioni private posti sulla pubblica via.

art. 3) Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione del presente regolamento riguarda il cosiddetto centro abitato, come definito dalla delibera di G.C. n° 27 del 9/2/1994, in forza dell'art. 4 del D.Leg.vo 285/92 e successive modificazioni.

In tale ambito via Roma, via Umberto I, via 4 Novembre, via L. Da Vinci, via Fleming, via Kennedy, via Europa, via Fermi, via Dosso, via Caduti di Piazza Loggia, via della Pace, via Don Bosco, piazza Avis-Aido, piazza Marconi sono classificate come strade e piazze di prima categoria.

Tutte le restanti strade, piazze ed aree pubbliche sono classificate di seconda categoria.

art. 4) Tipo di occupazione

Le occupazioni sono così distinte:

- a) occupazioni permanenti quando la durata dell'occupazione è superiore all'anno o prossima all'anno;
- b) occupazioni temporanee quando l'occupazione è di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.

art. 5) Calcolo del canone concessorio

Il canone concessorio viene calcolato a mq per giorno per le occupazioni temporanee e a mq per anno per le occupazioni permanenti.

La tariffa base relativa alla fattispecie imponibile e al tipo di occupazione viene rapportata ad un coefficiente moltiplicatore per l'occupazione di strade, piazze ed aree pubbliche classificate di prima categoria.

Per le restanti strade, piazze ed aree pubbliche il canone concessorio viene ridotto del 30% con arrotondamento al valore unitario inferiore espresso in centinaia o migliaia; il tutto come rappresentato nelle tabelle A e B.

art. 6) Applicazione del canone concessorio in rapporto al tipo dell'occupazione

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura prevista per le singole fattispecie imponibili e il canone è dovuto a giorno anche se l'occupazione risulta, nell'arco della giornata, inferiore alle 24 ore.

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone computato ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

art. 7) Modalità di applicazione del canone concessorio

Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore.

Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse strutture, in base alla figura geometrica così delineata.

art. 8) Occupazioni particolari

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate - in fase di prima applicazione e comunque non oltre i primi due anni- al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze in ordine al servizio elettrico, telefonico, idrico e di riscaldamento.

La misura unitaria di tariffa per servizio è pari a £. 1.500 per ciascuna utenza, con un minimo di canone annuo ad azienda erogatrice di pubblici servizi di £. 1.000.000.

La misura tariffaria di £. 1.500 relativa al servizio idrico è da intendersi in termini onnicomprensivi, secondo l'accezione del cosiddetto servizio idrico integrato.

L'anzidetta misura unitaria tariffaria, in fase di prima applicazione, verrà rivalutata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

A far data dal 2001 la tariffa applicabile sarà quella minima, prevista dal regolamento per le occupazioni permanenti, ridotta del 50%.

Per quanto concerne le occupazioni strumentali realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici viene applicato un canone annuo forfettario di £. 1.000.000, che è da intendersi onnicomprensivo nel caso del servizio idrico integrato.

art. 9) Speciali agevolazioni

Tutte le occupazioni a carattere temporaneo, ritenute di particolare interesse pubblico eppertanto avvalentesi del patrocinio dell'Amministrazione Comunale, oltre alle occupazioni per finalità religiose e per finalità solidaristiche od umanitarie, sono escluse dal regime C.O.S.A.P.

L'occupazione permanente degli spazi ed aree pubbliche da parte di mezzi di trasporto, viene ridotta, considerate le finalità pubbliche del servizio di trasporto, del 70% fermo restando l'onere, quantificato in £. 50.000, per la spesa di definizione degli spazi di occupazione.

Le occupazioni, invece, relative a manifestazioni politiche o di altra finalità sono assoggettate alla misura tariffaria a mq e a giorno non eccedendo, comunque, l'importo massimo di £. 70.000.

Per le occupazioni sia temporanee che permanenti le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 25%.

Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

Nel caso pervengano richieste da parte di privati o soggetti pubblici di occupazione suolo pubblico per pubblica utilità e pubblico interesse la Giunta Comunale potrà di volta in volta valutare, con apposito provvedimento, se e di quanto procedere ad una riduzione del canone dovuto.

TITOLO II

art. 10) Domanda di occupazione

Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, sia in via temporanea che permanente, deve presentare apposita domanda all'Ufficio di Polizia Municipale.

La domanda, finalizzata al rilascio del titolo concessorio, deve contenere:

- a) generalità anagrafiche del richiedente corredate dal codice fiscale ed eventualmente dal numero di partita IVA se ricorrono in capo al richiedente, sia persona fisica che giuridica, posizioni di deducibilità reddituale;
- b) l'indicazione puntuale dello spazio o dell'area che si intende occupare unitamente alla quantità superficiale espressa in metri quadrati relativa all'occupazione;
- c) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione.

In caso di eccezionali situazioni di emergenza relative a lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata prima di aver conseguito il formale provvedimento, fermo restando che sarà cura dell'interessato regolare, in tempi ragionevoli, l'occupazione compiuta senza titolo.

In difetto l'avente causa sarà assoggettato, oltre al pagamento del dovuto, alle sanzioni previste per legge nonché alle sanzioni previste per Regolamento.

art.11) Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio di Polizia Municipale che cura il procedimento che va concluso, entro trenta giorni per le occupazioni permanenti, ed entro cinque giorni per le occupazioni temporanee; il tutto decorrente dal giorno successivo alla data di protocollo comunale.

L'atto di concessione, rilasciato al richiedente, dovrà contenere:

- a) gli estremi identificativi del soggetto richiedente;
- b) la quantità metrica dell'occupazione;
- c) il tipo di occupazione;
- d) l'importo del canone concessorio e le relative modalità di pagamento.

art. 12) Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare ha l'obbligo:

- a) di tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità, onere o danno conseguente a terzi in ordine all'occupazione;
- b) di eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate nonché rimettere in pristino, a regola d'arte, lo spazio o l'area occupata;

- c) esibire, su richiesta del servizio di vigilanza, il titolo che abilita all'occupazione appositamente rilasciato dal Comune;
- d) a non cedere o a trasferire a soggetti diversi l'atto di concessione;
- e) al versamento del canone alle scadenze previste.

art. 13) Obblighi del concessionario per particolari occupazioni

Nel caso di occupazioni del suolo pubblico di cui all'art. 8 in rapporto ad interventi esecutivi o manutentivi dei servizi a rete in ambiti urbanizzati, compete al concessionario, oltre al canone dovuto e al ripristino, il pagamento di un indennizzo risarcitorio quantificato in £. 30.000 per supplire alla successiva manutenzione del tratto ripristinato.

art. 14) Decadenza ed estinzione della concessione

Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- d) le violazioni delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico;
- e) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza motivo nei quindici giorni successivi alla data di rilascio dell'atto nel caso di occupazione permanente e nei tre giorni successivi in caso di occupazione temporanea.

Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già pagato non verrà restituito.

art. 15) Modifica, sospensione e revoca della concessione

L'amministrazione comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione rilasciato.

La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

art. 16) Rinnovo della concessione

I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza, le concessioni temporanee possono essere prorogate.

Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

art. 17) Commercio su aree pubbliche

Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

art. 18) Versamento del canone

Il canone concessorio, per le occupazioni permanenti il cui importo superi cento mila lire, va corrisposto in rate semestrali anticipate, scadenti il 31 dicembre e il 30 giugno, nel caso opposto detto canone va corrisposto in unica soluzione entro dieci giorni dal rilascio del titolo e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per le occupazioni temporanee il pagamento va effettuato entro cinque giorni dal rilascio dell'atto di concessione.

Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione è inferiore di 500 lire o per eccesso se è superiore.

TITOLO III

Art. 19) Soggetti passivi

Soggetti passivi sono i titolari della concessione siano essi persone fisiche o persone giuridiche.

Qualora gli occupanti di fatto siano una pluralità di soggetti essi concorrono in solido, in quota parte, al pagamento del canone.

art. 20) Riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata dal presente regolamento avviene:

- mediante procedura di cui al D.P.R. 29/09/73 n° 602 se affidata alla concessionaria del servizio di riscossione di cui al D.P.R.: 28/01/1988 n° 43;
 - mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n° 639 se svolta in proprio dal Comune o affidata ai soggetti menzionati alla lettera b, comma 4 del D.Lgs 15/10/1997 n° 446.
- In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente primo comma, è svolto dal concessionario incaricato della gestione stessa del servizio.

Le spese sostenute per l'espletamento della procedura coattiva di recupero sono addebitate all'utente soggetto alla procedura stessa.

art. 21) Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, ai sensi della normativa vigente, con l'osservanza delle norme contenute nelle sezioni prima e seconda del capo primo della L. 24/11/1981 n° 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario.

Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma primo, il Comune, nel caso di installazioni abusive di manufatti, può procedere alla rimediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative, le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva di cui all'art. 20.

art. 22) Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuto esame di legittimità e decorre dal 1 gennaio 1999.